



A Notifica inizio lavori

Da inoltrare 15 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori in duplice copia
Ufficio tecnico comunale, Via Lucomagno 14, 6710 Biasca

1 Generalità

1.01 Mappale N.

1.02	Genere dell'opera	Data licenza edilizia	No.Licenza	Data inizio lavori e fine lavori
------	-------------------	-----------------------	------------	----------------------------------

1.03 Istante

Nome	Cognome	Ragione sociale
------	---------	-----------------

Indirizzo	CAP/Località	Telefono
-----------	--------------	----------

1.04 Proprietario

Nome	Cognome	Ragione sociale
------	---------	-----------------

Indirizzo	CAP/Località	Telefono
-----------	--------------	----------

1.05 Progettista

N.OTIA:

Nome	Cognome	Ragione sociale
------	---------	-----------------

Indirizzo	CAP/Località	Telefono
-----------	--------------	----------

2 Responsabili cantiere (da compilare in forma completa)

2.01 Architetto

Nome	Cognome	Ragione sociale
------	---------	-----------------

Indirizzo	CAP/Località	Telefono
-----------	--------------	----------

2.02 Ingegnere

Nome	Cognome	Ragione sociale
------	---------	-----------------

Indirizzo	CAP/Località	Telefono
-----------	--------------	----------

2.03 Direzione lavori

Nome	Cognome	Ragione sociale
------	---------	-----------------

Indirizzo	CAP/Località	Telefono
-----------	--------------	----------

3 Esecuzione dei lavori (art.23 cpv.2 RLE)

3.01 Impresa edile

Nome	Cognome	Ragione sociale
------	---------	-----------------

Indirizzo	CAP/Località	Telefono
-----------	--------------	----------

Iscrizione all'albo	Sì, dal	No
---------------------	---------	----

Estratto Legge sull'esercizio della professione di B impresario costruttore (LEPICOSC)

1 Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- Visto il messaggio del 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato.
 - Visto il rapporto del 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione decreta:
Requisiti per l'esercizio della professione e albo delle imprese.
-

2 Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPICOSC)

- Art.1.1 Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
- Art.1.2 Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell'ambito dei settori professionali elencati nell'allegato.
-

3 Albo

A Istituzione

- Art.3 A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
-

B Iscrizione

- Art.3a.1 Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art.5 e 5a.
- Art.3a.2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
- Art.3°.3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art.6.
-

4 Effetti dell'iscrizione

- Art.4.1 L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
- Art.4.2 Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.
- Art.4.3 Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.- Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.-.
- Art. 4.4 Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
- Art. 4.5 Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
-